

Verbale di Consiglio di Amministrazione della Fondazione

"Giovanni Paolo II - ONLUS

per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo"

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove il giorno tre (3) del mese di luglio

alle ore 16,30 in Firenze via del Proconsole n. 16, davanti a

me Dottor Michele Santoro notaio in Firenze iscritto al Colle-

gio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Pra-

to,

è presente

1) Mons. Luciano GIOVANNETTI, nato a Civitella in Val di Chia-

na (AR) il 26 luglio 1934, domiciliato per la carica e ai fini

del presente atto presso la sede dell'ente in appresso indica-

to, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio di Amministrazione della Fondazione:

- "Giovanni Paolo II - ONLUS per il dialogo, la cooperazione e

lo sviluppo", con sede legale in Firenze, via del Proconsole

n. 16 e sede amministrativa in Pratovecchio Stia (Arezzo) via-

le Roma Pratovecchio n. 3, codice fiscale 94145440486 iscritta

in data 12.06.2018 nel Registro delle Persone Giuridiche pres-

so la Prefettura di Firenze al n. 460, iscritta all'anagrafe

unica delle Onlus in data 24.04.2007.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica

e poteri io notaio sono certo, mi chiede di far constare da



pubblico verbale le deliberazioni che il C.d.A. di detta Fondazione, regolarmente convocata a norma di legge e dell'art.

11) del vigente statuto quest'oggi in questo luogo alle ore 15:30, andrà ad adottare in ordine al punto 4) del seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Verbale della seduta precedente. Eventuali osservazioni.
- 2) Modello di organizzazione e gestione (mod. ex Lgs. N. 231/2001) della Fondazione Giovanni Paolo II. Approvazione e adozione.
- 3) Delega al Presidente per costituzione Impresa Sociale in collaborazione con la Fraternità della Visitazione (Pian di Scò - Ar). Determinazioni.
- 4) Statuto della Fondazione Giovanni Paolo II. Approvazione modifiche.
- 5) Varie ed eventuali se discutibili.

Quindi il comparente dato atto e

PREMESSO

- che del Consiglio di Amministrazione, attualmente composto di sette membri, oltre a esso Presidente sono presenti i Consiglieri signori: Cetoloni Rodolfo, Sassolini Giovanni, Carbone Rosa e Ceccarelli Vincenzo mentre sono assenti giustificati gli altri membri attualmente in carica;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti:

Presidente Marco Seracini, Laura Antonielli ed Enrico Sarti;

- che per tutto quanto sopra detto, visto l'art. 11) del

vigente statuto relativo ai quorum necessari per deliberare le
modifiche statutarie, l'adunanza è validamente costituita per
deliberare su quanto all'Ordine del Giorno;
- che sono già stati trattati gli argomenti posti
all'o.d.g. ai nn. 1, 2 e 3.


TANTO PREMESSO

assume la presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art. 12) del
vigente statuto e procede ad illustrare l'argomento n. 4)
all'ordine del giorno.

A tale proposito spiega che, come già noto a tutti i parte-
cipanti, l'odierno Consiglio di Amministrazione è chiamato a
deliberare in merito ad alcune proposte di modifica dello sta-
tuto della fondazione da sottoporre all'approvazione della
competente Autorità di vigilanza. Ricorda altresì che la forma
del pubblico verbale, redatto dal notaio, è richiesta dalla
legge per poter chiedere l'approvazione di dette modifiche.

Le suddette modifiche per questione di ordine logico e
sistematico sono state divise in due gruppi:

- il primo gruppo è volto a favorire un miglior funzionamento
dell'ente sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata e
riguarda l'art. 7 (eliminando il Direttore tra gli organi)
gli artt. 8 e 9 (relativi alla composizione del cda e alla so-
stituzione dei suoi componenti), l'art. 15 (migliore discipli-
na del comitato scientifico) e l'art. 19 (prevedendo che
l'esercizio finanziario inizia con il 1 Gennaio e finisce con



il 31 Dicembre).

Dette modifiche, meglio infra descritte, saranno sottoposte immediatamente all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

Il testo del nuovo statuto sociale che integra esclusivamente le suddette modifiche viene allegato al presente atto sotto lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai componenti per le parti modificate e omessane lettura delle restanti parti con il consenso del componente.

- il secondo gruppo di modifiche è stato invece elaborato per adeguare lo statuto della Fondazione alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e s.m.i.

Si tratta di una serie di modifiche che sono strettamente correlate all'entrata in vigore della nuova normativa.

Proprio per questo motivo detto secondo gruppo modifiche verranno oggi discusse e votate unitariamente. La loro adozione ed entrata in vigore verrà condizionata sospensivamente al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

a) l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101, comma II D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117)

b) l'autorizzazione - ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - da parte della Commissione europea (richiesta a cura del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali) circa l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis 80 e 86 del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117.

Sempre per esigenze di sistematicità e chiarezza dette modifiche verranno inserite, assieme a quelle di cui al primo gruppo che precede, in un diverso testo di statuto che viene allegato al presente atto sotto lettera "B", previa lettura da me notaio datane al comparente per le parti modificate e omessane lettura delle restanti parti con il consenso del comparente stesso.

Dopo di che il Presidente provvede ad illustrare singolarmente le modifiche oggi proposte:

PRIMO GRUPPO - MODIFICHE NON CONDIZIONATE - STATUTO "A"

1) Sostituzione dell'attuale disposto dell'art. 7) con il seguente nuovo testo:

"Art. 7 (Organi)


Gli organi della Fondazione sono: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico."

2) Sostituzione dell'attuale disposto dell'art. 8) con il seguente nuovo testo:

"Art. 8 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri indicati nel modo seguente:



- a) due membri designati dal Vescovo della Diocesi di Fiesole;
- b) un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;
- c) un membro segnalato dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana;
- d) un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- e) i restanti membri nominati per cooptazione dagli altri scegliendo da una lista di sei membri presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

La maggioranza degli amministratori devono essere indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Fondazione o con soggetti legati alla Fondazione, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità, con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché preferibilmente tra esponenti del laicato cattolico e tra cristiani espressione del Vicino e Medio Oriente.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che

comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dell'amministratore, per qualificarsi come giustificata, deve essere adeguatamente motivata per iscritto. Gli stessi sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui siano affidate ad uno o ad alcuni membri del Consiglio alcune funzioni od incarichi particolari, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà stabilire un emolumento per tale consigliere con contestuale determinazione dei limiti all'incarico.

I Consiglieri devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza e il codice fiscale, nonché il nominativo del Presi-



dente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche per essere opponibili a terzi.

3) Sostituzione dell'attuale disposto dell'art. 9) con il seguente nuovo testo:

"Art. 9 (Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno per cooptazione entro 60 giorni un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

I membri durano in carica per cinque esercizi sociali. Possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi."

4) Sostituzione dell'attuale disposto dell'art. 9) con il seguente nuovo testo:

"Art. 13 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è costituito da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti; due revisori effettivi; due revisori supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra

gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Il Collegio rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile."

5) Sostituzione dell'attuale disposto dell'art. 15) con il seguente nuovo testo:


"Art. 15 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da studiosi, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durante in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico è causa di decadenza dal Comitato Scientifico stesso.

La carica è gratuita salvo casi di rimborso spese effettivamente sostenute di volta in volta vagliate ed approvate preventivamente dal Presidente del Comitato Scientifico in particolare nell'ambito delle decisioni prese a norma dell'art. 10.g, del processo di definizione del piano delle attività del Comitato Scientifico e dell'eventuale budget.



Alla scadenza del mandato è cura degli organi del Comitato Scientifico verificare l'opportunità e la disponibilità al rinnovo e proporla al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico partecipano alle attività dello stesso, singolarmente o collegialmente, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Presidente o del suo Delegato e della Giunta.

Sono cause d'incompatibilità con il ruolo di membri del Comitato Scientifico:

- la presenza di conflitti d'interesse con le attività della Fondazione delle attività personali o professionali dei membri;
- le prestazioni di opera remunerate a qualunque titolo dalla Fondazione stessa per la partecipazione a qualsivoglia attività.

Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi della Fondazione - eccezion fatta per il Presidente - ed è soggetto al rispetto delle norme dello Statuto.

Le attività del Comitato Scientifico sono disgiunte e separate dalla partecipazione diretta ai progetti operativi condotti esclusivamente dalla struttura organizzativa della Fondazione sotto la guida del Direttore

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente con almeno 15

giorni di anticipo via posta elettronica (o altri mezzi di comunicazione adatti allo scopo).

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Presidente o del suo Delegato e previa informativa a tutti i membri, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico. Per tale incarico il Presidente può nominare un Delegato cui assegnare in parte o in toto le funzioni attribuite. Il Delegato non può essere al contempo parte di altri organi sociali della Fondazione e resta in carica per il periodo stabilito nella delega.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare le riunioni del Comitato Scientifico ovvero della Giunta;
- nominare e revocare i componenti della Giunta
- recepire le linee guida dal Consiglio di Amministrazione e in congruenza con esse coordinare la preparazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione del programma delle attività previste;
- coordinare le attività del Comitato Scientifico perseguendo gli obiettivi e i programmi assegnati;
- organizzare il lavoro del Comitato Scientifico e dei membri coinvolti in esso secondo le necessità operative
- presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione



annuale sulle attività svolte e su quanto sviluppato e messo a punto;

sottoporre al Consiglio di Amministrazione la lista dei membri giunti a fine periodo (cinque anni) e formulare un parere sul rinnovo della nomina;

fungere da unico punto di raccolta delle proposte di iniziative (attività, progetti) da parte dei membri del Comitato Scientifico, che può comunicare e sottoporre all'attenzione degli organi della Fondazione;

costituire il raccordo principale tra il Comitato Scientifico e la struttura organizzativa della Fondazione anche attraverso il Direttore della Fondazione;

gestire, ove assegnato dal CdA, il budget del CS ed autorizzare eventuali spese


nominare e/o revocare, se ritenuto opportuno, un Segretario. Il Segretario resta in carica per cinque anni, collabora attivamente con il Presidente gestendo in particolare l'organizzazione delle attività, la convocazione preparazione e follow-up delle riunioni, la redazione dei verbali delle riunioni del CS e della Giunta, la preparazione revisione ed archiviazione della documentazione, il coordinamento operativo dei lavori del Comitato Scientifico o di suoi gruppi di lavori o sezioni se previsti. Il ruolo di Segretario può essere svolto anche da dipendenti della Fondazione.

La Giunta è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti scelti tra i membri del Comitato Scientifico e resta in carica per cinque anni e dal Direttore della Fondazione. I componenti della Giunta vengono nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Giunta agisce come organo collegiale ma i membri possono assumere compiti specifici, nell'ambito del piano delle attività definite, da svolgere coinvolgendo anche altri membri del Comitato Scientifico.

In particolare la Giunta:

- i. predispone il piano delle attività dell'anno da sottoporsi al Presidente per approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- ii. cura, collegialmente ma anche attraverso l'attività dei singoli membri, lo svolgimento delle attività e dei programmi previsti;
- iii. coordina eventuali gruppi di lavoro su tematiche particolari in cui vengono coinvolti anche altri membri del Comitato Scientifico in base alle proprie competenze;
- iv. approva i risultati del lavoro svolto, l'eventuale documentazione ed i "prodotti finiti" messi a punto
- v. cura l'elenco dei membri del Comitato Scientifico e monitora i tempi di scadenza dell'incarico e la pre-



sentazione al Presidente delle proposte di rinnovo.

Alla Giunta possono essere proposti argomenti e temi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta si riunisce collegialmente, anche attraverso strumenti telematici purché Presidente e Segretario siano presenti congiuntamente nel luogo della riunione, almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo. La Giunta può assumere delibere relativamente alle materie di competenza che vengono successivamente diffuse a tutti i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e della sua Giunta e anche la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati."

6) Sostituzione dell'attuale disposto dell'art. 19) con il seguente nuovo testo:

"Art. 19 (Esercizio finanziario e bilanci)

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione. Al termine di ogni esercizio il Presidente provvede a redigere il

bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti ai sensi degli articoli 25 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 e 20bis del D.P.R. 29 Settembre 1972, n. 600. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle relative competenze, possono contrarre impegni ed assumere obblighi nei limiti delle entrate accertate."


SECONDO GRUPPO - MODIFICHE CONDIZIONATE - STATUTO "B"

Il secondo gruppo di modifiche è invece costituito da una complessiva revisione dello statuto della Fondazione, nell'ottica del suo complessivo adeguamento alla nuova normativa in materia di enti del terzo settore.

Nel concreto in particolare riguardano:

Art.1 (Denominazione): eliminazione dell'acronimo ONLUS e inserimento di quello ETS.

Art.3 (Finalità) e art. 4 (Attività): Migliore definizione delle finalità e delle attività della Fondazione, che non comportano mutamento di scopo ma specificazione delle "attività di interesse generale" di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 che potranno essere esercitate in conformità alla nuova normativa sul terzo settore ed eliminazione di alcune che non sa-



ranno più consentite con la completa entrata in vigore della medesima normativa.

Art. 5 (Attività diverse e raccolta fondi): disciplina separata di dette attività eliminazione dei riferimenti alla abroganda normativa in materia di ONLUS.

Art. 6 (Patrimonio): diviene nuovo art. 7 nell'ambito del quale vengono disciplinate anche le "risorse economiche" precedentemente regolate dall'originario art. 7 che viene conseguentemente soppresso; inoltre lievi modifiche per espungere dal testo i vecchi riferimenti normativi e adeguarlo alla nuova disciplina.

Articoli 7 (Organi) e 8 (Consiglio di Amministrazione: composizione): si tratta sostanzialmente delle medesime modifiche illustrate nel primo gruppo di cui sopra.

- Le funzioni del Consiglio di Amministrazione verranno trattate al nuovo art. 9 (Consiglio di Amministrazione: funzioni), e il funzionamento dell'organo al nuovo art. 10 e le norme in tema di presidenza al nuovo art. 11. Si tratta di una migliore formulazione delle relative disposizioni in linea con la nuova norma.

Gli Artt. 12 (Organo di Controllo) e art. 13 (Revisione legale dei conti) disciplineranno in maniera totalmente nuova le funzioni e il funzionamento dell'organo di controllo, in linea con la nuova normativa degli ETS.

Il nuovo art. 14 recepisce le nuove disposizioni circa il Co-

mitato Scientifico già trattate al gruppo che precede.

Il nuovo art. 15 (Direttore) prevede una lieve riformulazione delle relative norme.

Vengono aggiunti due nuovi articoli, sempre per ottemperare alla normativa in materia di ETS e, in particolare l'Art. 16 (Volontari) e l'Art. 17 (Libri sociali obbligatori):

Con il nuovo art. 18 (Esercizio finanziario e bilanci) vengono ridefinite le modalità di redazione del bilancio.


La nuova formulazione dell'art. 19 (Trasformazione, fusione, scissione ed estinzione): elimina i riferimenti alla abroganda normativa in materia di ONLUS per adeguare il disposto alla nuova in tema di ETS.

Il nuovo art. 20 (Rinvio) contiene una piccola modifica solo formale.

Il testo del nuovo di statuto contenente tutte le sopraindicate modifiche e integrazioni viene allegato al presente atto sotto lettera "B" previa lettura da me notaio datane al comparente è già stato inviato a tutti i consiglieri e sindaci in precedenza alla presente adunanza.

Dopo di che il Presidente rimette in votazione separatamente i due gruppi di modifiche statutarie come sopra illustrati e, dunque, sostanzialmente l'approvazione dei nuovi testi di statuto allegati sotto lettere "A" e "B".

Dopo esauriente discussione all'unanimità dei consensi con votazione espressa per alzata di mano il Consiglio di Ammini-



strazione approva le seguenti delibere:

PRIMA DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva incondizionatamente le modifiche di cui al "primo gruppo" sopra analiticamente illustrate dal Presidente contenute nel nuovo testo di statuto allegato al presente verbale sotto lettera "A".

Il Presidente della Fondazione è sin d'ora espressamente autorizzato e delegato dal Consiglio a richiedere l'approvazione di dette modifiche presso la competente Prefettura.

Il medesimo viene altresì delegato ad apportare al nuovo statuto allegato sotto lettera "A" tutte quelle modifiche e integrazioni non sostanziali che fossero ritenute necessarie e opportune per l'iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche, così come a sottoscrivere tutta la modulistica e formare e presentare tutta la documentazione necessaria a tal fine.

SECONDA DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sotto le condizioni di cui infra approva tutte le modifiche di cui al "secondo gruppo" sopra analiticamente illustrate dal Presidente contenute nel nuovo testo di statuto allegato al presente verbale sotto lettera "B".

L'entrata in vigore di dette modifiche (e quindi sostanzialmente l'entrata in vigore dello statuto allegato sotto lettera

B) viene condizionata sospensivamente al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

a) l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101, comma II D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117)


b) l'autorizzazione - ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - da parte della Commissione europea (richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) circa l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis 80 e 86 del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117.

Conseguentemente: fino all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui sopra la Fondazione sarà retta dalle norme di cui allo statuto allegato sotto lettera "A" oltre che da quelle previgenti all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

In particolare la Fondazione continuerà ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Al momento del verificarsi di entrambe le suddette condizioni entreranno in vigore le nuove disposizioni di cui allo statuto allegato sotto lettera "B".

Sempre al verificarsi di entrambe le suddette condizioni il Consiglio di Amministrazione (e per esso il suo Presidente) provvederà a chiedere l'iscrizione della Fondazione nel regi-



stro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente della Fondazione è sin d'ora espressamente autorizzato e delegato dal Consiglio stesso ad apportare al nuovo statuto allegato sotto lettera "B" tutte quelle modifiche e integrazioni non sostanziali che fossero ritenute necessarie e opportune per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, così come a sottoscrivere tutta la modulistica e formare e presentare tutta la documentazione necessaria a tal fine.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola io notaio chiudo la verbalizzazione del punto 4) di cui all'Odg della presente adunanza che continua per trattare gli altri argomenti di cui allo stesso Odg. alle ore 17,25.

Di questo atto scritto in parte a macchina e in parte da me a mano su ventidue pagine di sei fogli, io notaio ho dato lettura al componente che lo ha approvato e con me sottoscritto ad ore 17,30.

Firmato: Luciano Giovannetti

" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"GIOVANNI PAOLO II - ONLUS

PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO"

Art.1 (Denominazione)

E' costituita una fondazione denominata Fondazione "Giovanni Paolo II - ONLUS per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo".

Art. 2 (Sede e durata)

La Fondazione ha sede in Firenze.


Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o di altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3 (Finalità)

La Fondazione persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per il dialogo dei popoli, le culture e le religioni, nonché di costituire reale e concreto strumento per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che extranazionale .

La Fondazione non ha scopo di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la



distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 4 (Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività: a) promuovere in proprio progetti ed iniziative di cooperazione e di sviluppo in Italia e nei Paesi esteri; b) aderire a progetti e cogestire iniziative anche con soggetti terzi italiani e stranieri, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario tipo, società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale, culturale ed economico di popoli e territori; c) essere di supporto alle comunità cristiane ed alle comunità in genere impegnate in progetti e realizzazioni finalizzate alla crescita delle singole realtà; d) promuovere e sviluppare il dialogo tra le religioni nella consapevolezza che le relazioni ecumeniche ed interreligiose possono concorrere in modo determinante alla causa della pace, della convivenza e dell'affermazione dell'autentica giustizia sociale; e) promuovere studi e ricerche; f) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative; g) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti; h) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale; i)

concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri; j) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri; k) potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto; l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È, in ogni caso, vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate o da quelle citate all'articolo 10 comma 1 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460. La Fondazione, nel rispetto delle norme disposte dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri. L'attività della Fondazione dovrà ispirarsi al rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica quali premessa e stimolo di iniziativa nell'esperienza religiosa e sociale attuativa di ogni forma di rapporto etico, umano, culturale ed economico.



Art. 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal fondo di dotazione originario costituito dal bene donato dall'Ente Fondatore in sede di costituzione della Fondazione della quale il presente statuto è parte integrante; b) dal conferimento in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, eventualmente effettuati dai Fondatori e loro aventi causa; c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e donazione, salva l'accettazione del Consiglio di Amministrazione; d) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Toscana e da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione; e) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Art. 6 (Risorse economiche)

Le risorse economiche della Fondazione sono costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima non espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di

specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;

c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;

d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;


e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;

f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento diretta o indiretta volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione. Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico.



Art. 8 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette)

membri indicati nel modo seguente:

- a) due membri designati dal Vescovo della Diocesi di Fiesole;
- b) un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;
- c) un membro segnalato dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana;
- d) un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- e) i restanti membri nominati per cooptazione dagli altri, scegliendo da una lista di sei membri presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

La maggioranza degli amministratori devono essere indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Fondazione o con soggetti legati alla Fondazione, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità, con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché preferibilmente tra esponenti del laicato cattolico e tra cristiani espressione del Vicino e Medio Oriente.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le

responsabilità inerenti alla carica.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dell'amministratore, per qualificarsi come giustificata, deve essere adeguatamente motivata per iscritto. Gli stessi sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui siano affidate ad uno o ad alcuni membri del Consiglio alcune funzioni od incarichi particolari, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà stabilire un emolumento per tale consigliere con contestuale determinazione dei limiti all'incarico.

I Consiglieri devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle

Persone Giuridiche, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza e il codice fiscale, nonché il nominativo del Presi-dente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche per essere opponibili a terzi.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno per cooptazione entro 60 giorni un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

I membri durano in carica per cinque esercizi sociali. Possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)


Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

In particolare:

a) predispone il programma annuale di attività della Fondazione;

b) approva i regolamenti;

- c) discute ed approva le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e sulla estinzione della Fondazione;
- d) delibera l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art.9); e) delibera sempre con modalità di espressione di voto collegiale e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- f) nomina con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri del Collegio dei Revisori e ne stabilisce il compenso;
- g) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli eventuali rimborsi spese e disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;
- h) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo;
- i) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;
- j) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
- k) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 5;
- l) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;



m) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

n) ha facoltà di nominare il Segretario alla Presidenza, stabilendone i compiti, i poteri ed il compenso.


o) delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

p) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l'adunanza, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio e revisore con lettera, con telegramma, con fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo prevedere, in caso di urgenza, termini più

brevi. In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce invece su convocazione del membro più anziano per età e prende atto, preliminarmente, della designazione del nuovo Presidente. In caso di riunione in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione. All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente se nominato o, altrimenti, del Consigliere più anziano per età. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente e, nel caso non ne sia già componente, anche il Vescovo della Diocesi di Fiesole o suo delegato.



Art. 12 (Presidenza)

Il Presidente è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi, sentito il parere del Vescovo di Fiesole, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Qualora occorranò più riunioni per addivenire alla nomina, la presidenza sarò tempestivamente assunta dal Consigliere piò anziano di età.

Dura in carica cinque anni e può essere immediatamente rinominato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) ha la rappresentanza legale della Fondazione; b) esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione; c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; d) presiede il Comitato Scientifico ove prevista l'esistenza di tale organo, ne convoca le riunioni; nomina, fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi casi discrezionalmente; ne coordina l'attività; e) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle previste alla lettera c) dell'art.10: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento. Al


Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto; egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

Art. 13 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è costituito da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti; due revisori effettivi; due revisori supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra



gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Il Collegio rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 14 (Funzioni del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio è affidato inoltre il controllo contabile della Fondazione. In particolare: redige relazioni sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi del Collegio stesso. I componenti del Collegio hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e

possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 15 (Comitato Scientifico)


Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da studiosi, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico è causa di decadenza dal Comitato Scientifico stesso.

La carica è gratuita salvo casi di rimborso spese effettivamente sostenute di volta in volta vagliate ed approvate preventivamente dal Presidente del Comitato Scientifico in particolare nell'ambito delle decisioni prese a norma dell'art. 10.g, del processo di definizione del piano delle attività del Comitato Scientifico e dell'eventuale budget.

Alla scadenza del mandato è cura degli organi del Comitato Scientifico verificare l'opportunità e la disponibilità al rinnovo e proporla al Presidente del Consiglio di



Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico partecipano alle attività dello stesso, singolarmente o collegialmente, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Presidente o del suo Delegato e della Giunta.

Sono cause d'incompatibilità con il ruolo di membri del Comitato Scientifico:

- la presenza di conflitti d'interesse con le attività della Fondazione delle attività personali o professionali dei membri;

- le prestazioni di opera remunerate a qualunque titolo dalla Fondazione stessa per la partecipazione a qualsivoglia attività.

Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi della Fondazione - eccezion fatta per il Presidente - ed è soggetto al rispetto delle norme dello Statuto.

Le attività del Comitato Scientifico sono disgiunte e separate dalla partecipazione diretta ai progetti operativi condotti esclusivamente dalla struttura organizzativa della Fondazione sotto la guida del Direttore

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo via posta elettronica (o altri mezzi di comunicazione adatti allo scopo).


Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su

invito del Presidente o del suo Delegato e previa informativa a tutti i membri, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico. Per tale incarico il Presidente può nominare un Delegato cui assegnare in parte o in toto le funzioni attribuite. Il Delegato non può essere al contempo parte di altri organi sociali della Fondazione e resta in carica per il periodo stabilito nella delega.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare le riunioni del Comitato Scientifico ovvero della Giunta;
- nominare e revocare i componenti della Giunta
- recepire le linee guida dal Consiglio di Amministrazione e in congruenza con esse coordinare la preparazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione del programma delle attività previste;
- coordinare le attività del Comitato Scientifico perseguendo gli obiettivi e i programmi assegnati;
- organizzare il lavoro del Comitato Scientifico e dei membri coinvolti in esso secondo le necessità operative
- presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte e su quanto sviluppato e messo a punto;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione la lista dei



membri giunti a fine periodo (cinque anni) e formulare un parere sul rinnovo della nomina;

- fungere da unico punto di raccolta delle proposte di iniziative (attività, progetti) da parte dei membri del Comitato Scientifico, che può comunicare e sottoporre all'attenzione degli organi della Fondazione;

- costituire il raccordo principale tra il Comitato Scientifico e la struttura organizzativa della Fondazione anche attraverso il Direttore della Fondazione;

- gestire, ove assegnato dal CdA, il budget del CS ed autorizzare eventuali spese

- nominare e/o revocare, se ritenuto opportuno, un Segretario. Il Segretario resta in carica per cinque anni, collabora attivamente con il Presidente gestendo in particolare l'organizzazione delle attività, la convocazione preparazione e follow-up delle riunioni, la redazione dei verbali delle riunioni del CS e della Giunta, la preparazione revisione ed archiviazione della documentazione, il coordinamento operativo dei lavori del Comitato Scientifico o di suoi gruppi di lavori o sezioni se previsti. Il ruolo di Segretario può essere svolto anche da dipendenti della Fondazione.

La Giunta è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti scelti tra i membri del Comitato Scientifico e resta in carica per cinque anni e dal Direttore della

Fondazione. I componenti della Giunta vengono nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Giunta agisce come organo collegiale ma i membri possono assumere compiti specifici, nell'ambito del piano delle attività definite, da svolgere coinvolgendo anche altri membri del Comitato Scientifico.

In particolare la Giunta:

i. predispone il piano delle attività dell'anno da sottoporre al Presidente per approvazione al Consiglio di Amministrazione;

ii. cura, collegialmente ma anche attraverso l'attività dei singoli membri, lo svolgimento delle attività e dei programmi previsti;


iii. coordina eventuali gruppi di lavoro su tematiche particolari in cui vengono coinvolti anche altri membri del Comitato Scientifico in base alle proprie competenze;

iv. approva i risultati del lavoro svolto, l'eventuale documentazione ed i "prodotti finiti" messi a punto

v. cura l'elenco dei membri del Comitato Scientifico e monitora i tempi di scadenza dell'incarico e la presentazione al Presidente delle proposte di rinnovo.

Alla Giunta possono essere proposti argomenti e temi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta si riunisce collegialmente, anche attraverso



strumenti telematici purché Presidente e Segretario siano presenti congiuntamente nel luogo della riunione, almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo. La Giunta può assumere delibere relativamente alle materie di competenza che vengono successivamente diffuse a tutti i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e della sua Giunta e anche la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 16 (Cariche sociali)

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui quest'ultimo si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi disposti ai sensi dell'art.10.

Art. 17 (Direttore)

Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione, attua i programmi deliberati dal

Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del

coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al

Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte

che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dal

Collegio dei revisori e dal Comitato scientifico e/o da altri

soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati. Cura la

gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è

responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Il

Direttore, inoltre, può partecipare - senza diritto di voto -

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 (Trasformazione, estinzione)

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti

impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia

divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione con la

maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la

trasformazione e l'estinzione. In caso di estinzione, il

patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, sarà

devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità

sociale o a fini di pubblica utilità, che persegua il medesimo


fine e gli stessi scopi descritti nel presente statuto,

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma

190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 (Esercizio finanziario e bilanci)



L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione. Al termine di ogni esercizio il Presidente provvede a redigere il bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti ai sensi degli articoli 25 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 e 20bis del D.P.R. 29 Settembre 1972, n. 600. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle relative competenze, possono contrarre impegni ed assumere obblighi nei limiti delle entrate accertate.

Art. 20 (Rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché quelle in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.

Firmato: Luciano Giovannetti

" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"GIOVANNI PAOLO II - PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE

E LO SVILUPPO - E.T.S."

Art.1 (Denominazione)

1.1 È costituita una fondazione denominata Fondazione "Giovanni Paolo II - per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - E.T.S."

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 La Fondazione ha sede in Firenze via del Proconsolo n. 16.


2.2 Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o di altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove

2.3 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3 (Finalità)

3.1 La Fondazione persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per il dialogo dei popoli, le culture e le religioni, nonché di costituire reale e concreto strumento per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che extranazionale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di



erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.2 La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

3.3 L'attività della Fondazione dovrà ispirarsi al rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica così come esplicitati dalla Dottrina sociale della Chiesa quali premessa e stimolo di iniziativa nell'esperienza religiosa e sociale attuativa di ogni forma di rapporto etico, umano, culturale ed economico.

Art. 4 (Attività)

4.1. La Fondazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali ed ispirati anche all'opera della Chiesa - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.lgs 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e loro successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come definite dall' art. 5 D. Lgs. 117/2017;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;


- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, inteso come indicato dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro beni o servizi a



sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà

a) promuovere in proprio progetti ed iniziative di cooperazione e di sviluppo in Italia e nei Paesi esteri;

b) aderire a progetti e cogestire iniziative anche con soggetti terzi italiani e stranieri, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario tipo, società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale, culturale ed economico di popoli e territori;

c) essere di supporto alle comunità cristiane ed alle comunità in genere impegnate in progetti e realizzazioni finalizzate alla crescita delle singole realtà;

d) promuovere e sviluppare il dialogo tra le religioni nella consapevolezza che le relazioni ecumeniche ed interreligiose possono concorrere in modo determinante alla causa della pace, della convivenza e dell'affermazione dell'autentica giustizia sociale;

e) promuovere studi e ricerche;

f) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

g) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

h) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;

i) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;

j) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;


l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.3. La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

Art.5 (Attività diverse e raccolta fondi)

5.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che saranno identificate



dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 (Patrimonio)

6.1 Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario costituito dal bene donato dall'Ente Fondatore in sede di costituzione della Fondazione della quale il presente statuto è parte integrante;
- b) dal conferimento in denaro, beni mobili e immobili, diritti o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, eventualmente effettuati dai Fondatori e loro aventi causa;
- c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e donazione, salva l'accettazione del Consiglio di Amministrazione;

d) dai contributi erogati dallo Stato, da Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.


6.3 Le risorse economiche della Fondazione sono costituite:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima non espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;

c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio e da risorse derivate dalla partecipazione a bandi emanati dall'Associazione Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, della Commissione Europea, dalle varie Agenzie della Nazioni Unite, ed in genere dalle Agenzie Pubbliche di Cooperazione Internazionale.;

d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone



fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;

e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;

f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento diretta o indiretta volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione. Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.4 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 7 (Organi)

7.1 Gli organi della Fondazione sono: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; l'Organo di Controllo.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico.

7.3. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, di

membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui quest'ultimo si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi.


Art. 8 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

8. 1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri indicati nel modo seguente:

- a) due membri designati dal Vescovo della Diocesi di Fiesole;
- b) un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;
- c) un membro del Presidente della Giunta Regionale della Toscana;
- d) un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- e) i restanti membri nominati per cooptazione dagli altri designati, scegliendo da una lista di sei membri presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

La maggioranza degli amministratori devono essere indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Fondazione o con soggetti legati alla Fondazione, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità, con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché



preferibilmente tra esponenti del laicato cattolico e tra cristiani espressione del Vicino e Medio Oriente.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.

8.2. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.

8.3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dell'amministratore, per qualificarsi come giustificata, deve essere adeguatamente motivata per iscritto. Gli stessi sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8.4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

8.5. In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno per cooptazione entro 60 giorni un sostituto, che

resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

8.6. I membri durano in carica per cinque esercizi sociali. Possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi.

8.7. Nel caso in cui siano affidate ad uno o ad alcuni membri del Consiglio alcune funzioni od incarichi particolari, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà stabilire un emolumento per tale consigliere con contestuale determinazione dei limiti all'incarico.

8.8 I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo del Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili a terzi.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente



disposto, delibera sempre con modalità di espressione di voto collegiale e decide a maggioranza dei suoi componenti presenti, a norma dell'art. 10.5 del presente Statuto.

9.2 In particolare:

- a) predispone il programma annuale di attività della Fondazione da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) approva i regolamenti;
- c) discute ed approva le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sulla estinzione della Fondazione;
- d) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente;
- e) nomina, con voto favorevole di due terzi dei propri componenti, il Direttore, individuandolo tra persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere adeguati al ruolo, ne stabilisce le funzioni e determina la durata dell'incarico, nonché il compenso.
- f) delibera l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art. 8.2 e l'esclusione ai sensi del precedente art. 8.4;
- g) nomina con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell'Organo di Controllo e ne stabilisce il compenso;
- h) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli eventuali rimborsi

spese e disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;

i) predispone e approva il bilancio di previsione, le sue eventuali modifiche in corso d'anno ed il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa o il bilancio sociale (secondo le previsioni di legge applicabili), documentando laddove necessario il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla Fondazione come da art. 5 del presente Statuto;

j) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;

k) delibera su limiti massimi e condizioni di rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'attività prestata, nonché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia ammissibile il rimborso a fronte di autocertificazione;

l) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;

m) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 6 del presente Statuto;

n) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;

o) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o



convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

p) ha facoltà di nominare il Segretario alla Presidenza, stabilendone i compiti, i poteri ed il compenso.

q) delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

r) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.


Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di motivata urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

10.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Insieme al verbale devono essere trascritti i documenti approvati dal Consiglio in ciascuna riunione. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi



ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

10.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo, il Direttore, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il

Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

10.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.


Art. 11 (Presidenza)

11.1 Il Presidente è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri. Qualora occorranò piú riunioni per addivenire alla nomina, la presidenza sarà temporaneamente assunta dal Consigliere piú anziano di età.

11.2 Dura in carica cinque anni e può essere immediatamente rinominato.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a



tal fine procuratori alle liti; la rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina e agli eventuali consiglieri delegati nei limiti della delega.

b) esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) presiede il Comitato Scientifico ove prevista l'esistenza di tale organo, ne convoca le riunioni; nomina, fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi casi discrezionalmente; ne coordina l'attività;

e) può adottare in caso di motivata urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle previste dal precedente art. 9.2.c. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione anche uno o più Vice Presidenti, con il compito di svolgere le funzioni del


Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.5 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 12 (Organo di Controllo)

12.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali; due revisori effettivi; due revisori supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Se monocratico, deve essere costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade,



chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

12.3 L'Organo di Controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare: redige relazioni sul bilancio di esercizio (o sul rendiconto per cassa o sul bilancio sociale) e sui risultati di gestione; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili ed in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare da apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale - ove necessario - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.5 L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. Il Consiglio, alla prima riunione utile, deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ovvero, in caso di Organo di Controllo monocratico, alla nomina di un nuovo Organo di Controllo (monocratico o collegiale). I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica .

12.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio di esercizio (o sul rendiconto per cassa o sul bilancio sociale).

12.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai suoi membri effettivi.



12.9. I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.10 Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato

Art. 13 (Revisione legale dei conti)

13.1 Al superamento da parte della Fondazione dei parametri previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 14 (Comitato Scientifico)

14.1 Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da studiosi, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

14.2 I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del

Comitato Scientifico è causa di decadenza dal Comitato Scientifico stesso.

La carica è gratuita salvo casi di rimborso spese effettivamente sostenute di volta in volta vagliate ed approvate preventivamente dal Presidente del Comitato Scientifico in particolare nell'ambito delle decisioni prese a norma dell'art. 9.2.h, del processo di definizione del piano delle attività del Comitato Scientifico e dell'eventuale budget.

Alla scadenza del mandato è cura degli organi del Comitato Scientifico verificare l'opportunità e la disponibilità al rinnovo e proporla al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico partecipano alle attività dello stesso, singolarmente o collegialmente, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Presidente o del suo Delegato e della Giunta.

Sono cause d'incompatibilità con il ruolo di membri del Comitato Scientifico:

- la presenza di conflitti d'interesse con le attività della Fondazione delle attività personali o professionali dei membri;

- le prestazioni di opera remunerate a qualunque titolo dalla Fondazione stessa per la partecipazione a qualsivoglia attività.



Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi della Fondazione - eccezion fatta per il Presidente - ed è soggetto al rispetto delle norme dello Statuto.

Le attività del Comitato Scientifico sono disgiunte e separate dalla partecipazione diretta ai progetti operativi condotti esclusivamente dalla struttura organizzativa della Fondazione sotto la guida del Direttore

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo via posta elettronica (o altri mezzi di comunicazione adatti allo scopo).

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Presidente o del suo Delegato e previa informativa a tutti i membri, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.3. Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico. Per tale incarico il Presidente può nominare un Delegato cui assegnare in parte o in toto le funzioni attribuite. Il Delegato non può essere al contempo parte di altri organi sociali della Fondazione e resta in carica per il periodo stabilito nella delega.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare le riunioni del Comitato Scientifico ovvero della Giunta;
- nominare e revocare i componenti della Giunta

• recepire le linee guida dal Consiglio di Amministrazione e in congruenza con esse coordinare la preparazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione del programma delle attività previste;

• coordinare le attività del Comitato Scientifico perseguendo gli obiettivi e i programmi assegnati;

• organizzare il lavoro del Comitato Scientifico e dei membri coinvolti in esso secondo le necessità operative

• presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte e su quanto sviluppato e messo a punto;


• sottoporre al Consiglio di Amministrazione la lista dei membri giunti a fine periodo (cinque anni) e formulare un parere sul rinnovo della nomina;

• fungere da unico punto di raccolta delle proposte di iniziative (attività, progetti) da parte dei membri del Comitato Scientifico, che può comunicare e sottoporre all'attenzione degli organi della Fondazione;

• costituire il raccordo principale tra il Comitato Scientifico e la struttura organizzativa della Fondazione anche attraverso il Direttore della Fondazione;

• gestire, ove assegnato dal CdA, il budget del CS ed autorizzare eventuali spese

• nominare e/o revocare, se ritenuto opportuno, un Segretario. Il Segretario resta in carica per cinque anni



collabora attivamente con il Presidente gestendo in particolare l'organizzazione delle attività, la convocazione preparazione e follow-up delle riunioni, la redazione dei verbali delle riunioni del CS e della Giunta, la preparazione revisione ed archiviazione della documentazione, il coordinamento operativo dei lavori del Comitato Scientifico o di suoi gruppi di lavori o sezioni se previsti. Il ruolo di Segretario può essere svolto anche da dipendenti della Fondazione.

14.4. La Giunta è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti scelti tra i membri del Comitato Scientifico e resta in carica per cinque anni e dal Direttore della Fondazione. I componenti della Giunta vengono nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Giunta agisce come organo collegiale ma i membri possono assumere compiti specifici, nell'ambito del piano delle attività definite, da svolgere coinvolgendo anche altri membri del Comitato Scientifico.

In particolare la Giunta:

i. predispone il piano delle attività dell'anno da sottoporsi al Presidente per approvazione al Consiglio di Amministrazione;

ii. cura, collegialmente ma anche attraverso l'attività dei singoli membri, lo svolgimento delle attività e dei programmi

previsti;

iii. coordina eventuali gruppi di lavoro su tematiche particolari in cui vengono coinvolti anche altri membri del Comitato Scientifico in base alle proprie competenze;

iv. approva i risultati del lavoro svolto, l'eventuale documentazione ed i "prodotti finiti" messi a punto


v. cura l'elenco dei membri del Comitato Scientifico e monitora i tempi di scadenza dell'incarico e la presentazione al Presidente delle proposte di rinnovo.

Alla Giunta possono essere proposti argomenti e temi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta si riunisce collegialmente, anche attraverso strumenti telematici purché Presidente e Segretario siano presenti congiuntamente nel luogo della riunione, almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo. La Giunta può assumere delibere relativamente alle materie di competenza che vengono successivamente diffuse a tutti i membri del Comitato Scientifico.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e della sua Giunta e anche la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

14.4 Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e



le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 15 (Direttore)

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

15.2 Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di Controllo e dal Comitato scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati. Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Il Direttore, inoltre, può partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Volontari)

16.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello


svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni, mediante le attività svolte dalla Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti e nelle forme indicate dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

16.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

16.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.



Art. 17 (Libri sociali obbligatori)

17.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;

- il libro dei volontari.

17.2 Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo di riferimento e il libro dei volontari è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

17.3 Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il quale risponde nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nei regolamenti della Fondazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

Art. 18 (Esercizio finanziario e bilanci)


18.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

18.2 Al termine di ogni esercizio il Presidente provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con

apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro devono essere segnalate nella relazione le ragioni della dilazione, e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

18.3 La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.. Il bilancio di esercizio deve essere redatto a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

18.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, devono essere ratificati dal Consiglio di



Amministrazione se non rientrano in quelli indicati nel bilancio di previsione.

18.5 Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017.

18.6 La Fondazione, ricorrendo i limiti indicati dall'art.13, comma 2, D. Lgs. 117/2017 può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

18.7 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale, a norma dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale, pubblicandolo sul proprio sito internet.

18.8 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 19 (Trasformazione, fusione, scissione ed estinzione)

19.1 Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la

trasformazione e l'estinzione.

19.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari.

19.3 Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 20 (Rinvio)

20.1 Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché quelle della legge applicabile in materia.

Firmato: Luciano Giovannetti



" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.

Copia conforme all'originale
Firenze

Per gli usi consentiti

31 LUG. 2019

